

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 273-C**

## **RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

**(RELATORE SMURAGLIA)**

**Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 2000**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, D’ALESSANDRO PRISCO, BUCIARELLI, PAGANO, BARBIERI, BRUNO GANERI, SMURAGLIA e TAPPARO**

*(V. Stampato n. 273)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 15 luglio 1999*

*(V. Stampato Camera n. 6250)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 luglio 2000*

## **INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo oltre quattro anni, giunge auspicabilmente alla ultima battute l'*iter* di un disegno di legge molto atteso, in quanto intende porre rimedio ad una situazione che penalizza soprattutto le donne che versano in condizioni di reddito medio-basso: purtroppo, non è stato possibile pervenire alla definitiva approvazione di esso presso la Commissione lavoro, previdenza sociale poiché nella seduta del 27 settembre 2000, per iniziativa di alcuni Gruppi politici dell'opposizione, la trattazione del disegno di legge n. 273-B è stato rimessa all'Assemblea, a seguito della richiesta avanzata da un quinto dei componenti della Commissione ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

L'esame in sede referente, conclusosi nella stessa seduta, si è limitato, peraltro, alla presa d'atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo già approvato dal Senato: esse adeguano i termini di decorrenza delle misure che figurano ai commi 1 e 2 dell'articolo unico di cui si compone il provvedimento che perviene all'esame dell'Assemblea, e sono dovute, essenzialmente, al protrarsi della discussione alla Camera dei deputati oltre il 1999. Ne deriva conseguentemente anche la modifica delle disposizioni di copertura finanziaria che figurano al comma 6.

Passando ad una sintetica descrizione del contenuto del disegno di legge n. 273-B, occorre preliminarmente ricordare che esso eleva i limiti di reddito, cumulati con quelli del coniuge, entro i quali è ammessa l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico, limitatamente però ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile. Difatti l'articolo 4 del decreto legisla-

tivo n. 503 del 1992, modificando l'articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, ha introdotto un'ulteriore limitazione al diritto all'integrazione, prevedendo che la persona coniugata e non separata non deve possedere, assieme al proprio coniuge, redditi complessivi per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo.

Come si è detto, tale norma colpisce le fasce più deboli e in particolare le donne che in un certo momento della loro carriera lavorativa hanno dovuto lasciare il lavoro per occuparsi della famiglia e si sono costruite faticosamente una posizione pensionistica anche attraverso il versamento di contributi volontari. Nonostante siano emerse proposte nel senso della abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, non si è ritenuta praticamente percorribile tale soluzione, per problemi di disponibilità finanziaria. La Camera ha pertanto ritenuto di dovere accogliere, nella sostanza, le scelte già compiute dal Senato, conseguenti ad un «compromesso», al quale si è giunti anche con il consenso - in alcuni casi sofferto - delle associazioni che da anni si battono per il problema in discussione (Federcasalinge, Moica, Comitati 503).

Da notare che il Governo ha assicurato, durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, la propria disponibilità per un'ulteriore revisione della normativa in modo da allargare la schiera dei beneficiari dell'integrazione al trattamento minimo, compatibilmente con le esigenze di equilibrio del bilancio pubblico, accogliendo le raccomandazioni in tal senso contenute nell'ordine del giorno 9/6250/1, approvato dall'Assemblea di Montecitorio.

L'articolo unico di cui si compone il provvedimento è così strutturato: il comma 1 di-

sciiplina l'integrazione delle pensioni per i soggetti ai quali si applica l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile, secondo la disciplina allora in vigore. In pratica si tratta delle lavoratrici dipendenti nate tra il 1° dicembre 1938 ed il 31 dicembre 1939, dei lavoratori dipendenti e delle lavoratrici autonome nati tra il 1° dicembre 1933 ed il 31 dicembre 1934 e, infine, dei lavoratori autonomi nati tra il 1° dicembre 1928 ed il 31 dicembre 1929.

A questi soggetti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 463 del 1986, che stabilisce che il reddito proprio non deve superare il doppio del trattamento minimo, viene concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'integrazione al minimo alle seguenti condizioni:

*a*) se il reddito del titolare, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il quadruplo ed il quintuplo del trattamento minimo, l'integrazione viene concessa nella misura del 70 per cento;

*b*) se il reddito del titolare, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il quintuplo ed il sestuplo del trattamento minimo, l'integrazione viene concessa nella misura del 40 per cento;

*c*) se il reddito del titolare, cumulato con quello del coniuge, è superiore al sestuplo del trattamento minimo, l'integrazione non spetta.

Il comma 2 disciplina l'integrazione delle pensioni per i soggetti ai quali si applica l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile,

secondo la disciplina allora in vigore. Si tratta delle lavoratrici dipendenti nate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1940, dei lavoratori dipendenti e delle lavoratrici autonome nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1935 e dei lavoratori autonomi nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1930. A questi soggetti, sempre ferma restando l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), viene concessa l'integrazione al minimo alle condizioni sopra viste ma con diversa decorrenza: ai soggetti nati nel primo semestre dell'anno, dal 1° gennaio 2001; ai soggetti nati nel secondo semestre dell'anno, dal 1° gennaio 2002.

Il comma 3 fissa un limite all'integrazione nel caso in cui la sua attribuzione comporti il superamento del limite massimo di reddito previsto in ciascuna fascia.

Il comma 4 fa salva, se più favorevole, la disciplina previgente applicabile alle pensioni con decorrenza nell'anno 1994.

Il comma 5 introduce una norma di salvaguardia precisando che l'importo erogato a titolo di integrazione potrà sempre essere rideterminato o sospeso in relazione alle variazioni del reddito complessivo dei coniugi.

I commi 6 e 7 provvedono in merito alla copertura finanziaria.

Questo è quindi il contenuto del provvedimento sul quale, come si è detto, permangono forti aspettative da parte dei soggetti interessati e da parte delle associazioni che in questi anni si sono battute per rimuovere o attenuare gli effetti della vigente normativa in materia di integrazione al trattamento minimo: in considerazione delle sue rilevanti implicazioni di carattere sociale, si raccomanda pertanto vivamente all'Assemblea l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 273-B.

SMURAGLIA, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

20 settembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di red-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio **2000**, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di red-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.

5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 1999 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede:

a) quanto a lire **30.000 milioni per il 1999**, 29.650 milioni per il 2000 e 30.000 milioni per il 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio **2001** e dal 1° gennaio **2002** a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il **2000** e in lire 80 miliardi a decorrere dal **2001**, si provvede:

a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e **30.000 milioni per il 2002**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero medesimo**;

b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **di grazia e giustizia**;

c) quanto a lire 38 miliardi per il 1999 ed a lire 50 miliardi per gli anni **2000 e 2001**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **della giustizia**;

c) quanto a lire **38.000 milioni** per l'anno **2000** ed a lire **50.000 milioni** per gli anni **2001 e 2002**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo **1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

7. *Identico.*